



N. 408/15 Sent.
N. 9777/13 Reg. Civ.
N. 1240/15 Civ.
N. // Reg.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Padova, Sezione I
Civile, composto dai seguenti Magistrati:

- 1) **FEDERICA SACCHETTO** Presidente
- 2) **GIOVANNA SANFRATELLO** Giudice
- 3) **ANTONELLA GUERRA** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo
al n. 9777/2013 R.G., promossa con ricorso

DA

(c.f.), con il
patrocinio degli avv. e
() VIA 35128 PADOVA;
elettivamente domiciliata in VIA PADOVA,
presso il difensore avv.

- attore -

CONTRO

(C.F.)

- convenuto contumace -

Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO

OGGETTO: Separazione giudiziale

CONCLUSIONI DEL P.M.: accogliere il ricorso

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:

Ih



TRIBUNALE DI PADOVA

Nel ricorso per separazione giudiziale R.G. N. 9777/13, parte ricorrente precisa le conclusioni nel modo seguente:

- 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito al marito in considerazione dei suoi comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio;
- 2) affidare il figlio minore in modo esclusivo alla madre, disponendo che le visite padre – figlio avvengano con tempi e modalità che verranno di volta in volta concordate con la madre, alla presenza della stessa o alla presenza di altro adulto dalla stessa indicato;
- 3) disporre a carico del padre, sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio, tenuto conto della attuale situazione lavorativa, un assegno mensile che si riterrà di giustizia e comunque non inferiore ad euro 200,00,-250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal gennaio 2015. Le spese straordinarie riguardanti il figlio, mediche non coperte dal SSN, scolastiche (iscrizione alla scuola materna e alle scuole pubbliche, libri di testo, gite scolastiche) e ricreativo - sportive, verranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi;
- 4) assegnare la casa familiare completa di arredi e corredi, di proprietà esclusiva della sig.ra in abitazione alla ricorrente, che vi abiterà con il figlio;
- 5) condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali.



sussiste la competenza di questo Tribunale, essendo la residenza abituale dei coniugi in Padova, ove i medesimi sono vissuti fin dal matrimonio, celebrato in Italia (cfr. doc.1).

Va precisato che la competenza sussiste anche con riferimento alla domanda di addebito della separazione, trattandosi di domanda accessoria alla pronuncia di separazione, non proponibile separatamente da quest'ultima.

Occorre ora individuare la legge applicabile alla separazione.

Alla fattispecie va applicato il Reg. UE 1259/10, che prevede, in mancanza di scelta, nella specie non allegata, che la separazione sia disciplinata dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della proposizione del ricorso, e dunque dalla legge italiana, per le ragioni già indicate.

Osserva il Tribunale che i contrasti insorti tra i coniugi, descritti dalla ricorrente, e la ferma volontà manifestata dalla stessa di ottenere la separazione, valutata alla luce della condotta del marito, che in sede di udienza non ha potuto contestare l'esistenza di un irreversibile conflitto, attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e giustificano la pronuncia di separazione personale tra gli stessi.

In ordine alla domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie, va rilevato che la stessa non è fondata e va pertanto rigettata. Invero la ricorrente ha sostenuto che il marito abusa di alcolici, ha tenuto condotte violente nei suoi confronti e distrutto arredi dell'abitazione, si è poi allontanato dal domicilio coniugale ed ha provocato una perquisizione della stessa, verosimilmente avendo consentito in un periodo di assenza di essa ricorrente il godimento della casa alla persona indagata.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 7.10.2013, _____, cittadina rumena, premesso di aver contratto matrimonio in data 17.7.2003 con _____ cittadino rumeno, che dall'unione era nato il figlio _____, in data 12.8.2008, che la convivenza era divenuta intollerabile, a causa della condotta del marito, contraria agli obblighi derivanti dal matrimonio, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, con i provvedimenti conseguenti.

Il resistente non si costituiva ma compariva all'udienza presidenziale del 24.1.2014, nella quale veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, venivano pronunciati i provvedimenti temporanei e la causa veniva rimessa avanti al giudice istruttore.

Così riepilogati i fatti di causa, a fronte degli evidenziati profili di internazionalità occorre accertare la sussistenza della giurisdizione italiana e la legge applicabile per ciascuna delle domande proposte dalla ricorrente.

Ai sensi dell'art.11 della legge 218/1995, infatti, se il convenuto è contumace, come è nel caso di specie, il giudice è chiamato a verificare, d'ufficio, la sussistenza della giurisdizione.

Quanto invece alla legge applicabile, è in ogni caso compito del giudice individuare la stessa sulla base delle allegazioni delle parti.

Per individuare il foro competente in materia di separazione personale si deve far riferimento all'art.3 del Reg. CE 2201/03, che stabilisce la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui si trova la residenza abituale o l'ultima residenza abituale dei coniugi e, in base ad entrambi i criteri



Rileva il Collegio che la ricorrente non ha provato né chiesto di provare che il coniuge abbia tenuto le richiamate condotte e che vi sia un nesso di causa fra le stesse e la crisi coniugale, essendosi limitata a documentare (doc.6) lo svolgimento di una perquisizione domiciliare presso la casa coniugale in dipendenza dell'accertamento da parte della P.G. che certo

, indagato per reato di tentato furto, avrebbe avuto la disponibilità di tale abitazione, accertamento le cui cause non emergono dai documenti in atti e che non è dato addebitare con certezza a condotta illecita del marito.

Quanto al fatto che il resistente si sia reso responsabile di reati, va rilevato che l'articolo del quotidiano prodotto dalla ricorrente a documentazione della circostanza, si riferisce a fatto successivo alla presentazione del ricorso per separazione, che come tale non potrebbe costituire causa della crisi coniugale.

La domanda di addebito va pertanto rigettata.

Quanto all'affidamento del figlio, anch'esso oggetto di domanda, trova applicazione l'art.8 del Reg. CE 2201/03, che prevede la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro della residenza abituale del figlio, che si trova in Italia, e dunque dell'autorità italiana.

Quanto invece alla legge sostanziale trova applicazione l'art.2 Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, ratificata dall'Italia con legge del 24.10.1980 n.742, che individua, come legge applicabile, quella dell'autorità competente a decidere sulle misure di protezione e quindi la *lex fori* e cioè, nella specie, quella italiana.

Quanto all'affidamento del figlio, va rilevato che vi sono i presupposti per l'affidamento alla madre, atteso



che le prospettate condotte del coniuge, pur non provate o non rilevanti ai fini dell'addebito, vanno considerate, alla luce delle parziali ammissioni del resistente in sede di udienza presidenziale (lo stesso ha ammesso danneggiamenti in casa, sia pur asserendo che sarebbero stati involontari) e del sostanziale, suo disinteresse per la controversia familiare, ai fini dell'affidamento del figlio, ed inducono a ritenere che l'affidamento al padre sia contrario all'interesse del minore.

Quanto al diritto di visita, va rilevato che, analogamente, le circostanze relative alla personalità del padre, sicuramente coinvolto in attività illecite e verosimilmente soggetto ad abuso di alcolici, inducono a particolare cautela e a prevedere pertanto che le visite possano avvenire soltanto previo accordo con la madre, alla presenza della stessa o di altro adulto da lei indicato, come già previsto in via temporanea.

In dipendenza dell'affidamento del figlio minore alla madre, alla stessa va altresì assegnata la casa coniugale.

Quanto ai provvedimenti economici, va premesso che sono regolati dalla legge italiana. In relazione ad essi opera infatti il Regolamento UE 4/2009 del 18.12.2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

Per quanto concerne la giurisdizione, l'art.3, lett. D riconosce in ogni caso la competenza dell'autorità giurisdizionale competente a conoscere dell'azione relativa alla responsabilità genitoriale, laddove la domanda alimentare sia accessoria a tale azione e la competenza non sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.



Nel caso di specie le domande relative al mantenimento del figlio, sono accessorie rispetto alle domande in materia di responsabilità genitoriale nei confronti del minore proposte avanti a questo Tribunale, di talchè è da ritenersi sussistente, alla luce del suesposto criterio, la giurisdizione italiana altresì per la decisione sul punto.

La legge applicabile è invece disciplinata dall'art.15 del medesimo Regolamento che richiama il protocollo dell'Aja del 23.11.2007.

Tale protocollo, all'art.8, punto d), prevede per le obbligazioni alimentari conseguenti a divorzio, separazione e annullamento, l'applicazione della legge sulla base della quale questi sono stati pronunciati, e quindi, nella specie, della legge italiana.

Ciò premesso va rilevato che devono essere confermate le misure prese in via temporanea, che prevedono un contributo del padre per il mantenimento del figlio di €.150,00 mensili, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e di quelle scolastiche. In proposito va invero osservato che il resistente, come si è detto, di recente coinvolto in attività illecite, avrebbe sempre svolto lavori precari, il che non consente di ritenere che egli disponga di redditi significativi, e ne consegue che, considerata anche l'assenza di contributo diretto, la sua partecipazione al mantenimento del figlio va determinata nel richiamato importo.

L'assegno dovrà essere pagato entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a decorrere dal primo anno successivo alla data della presente decisione.

Nulla va statuito sulle spese, attesa la necessità dell'accertamento giudiziale, la soccombenza della



ricorrente sulla domanda di addebito e la mancata costituzione del convenuto.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

DICHIARA la separazione personale dei coniugi

e ;

affida il figlio minore, , alla madre, con facoltà del padre di vederlo previo accordo con la madre, alla presenza della stessa o di altro adulto da lei indicato;

assegna la casa coniugale alla moglie;

pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di €.150,00, da pagare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita, a decorrere dal primo anno successivo alla data della presente decisione, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e di quelle scolastiche;

rigetta ogni altra domanda delle parti;

nulla per le spese del giudizio.

Padova, così deciso il 20.1.2015

Il Presidente est.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Liliana Marzano

LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI - 0 FEB. 2015

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Liliana Marzano

